

COMUNE DI CASOLI (CH)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Scadenza versamento acconto (16/06/2015)

Con deliberazione consiliare n. 13 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento I.U.C. che, tra l'altro, disciplina l'IMU.

Il **16 giugno 2015** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU per l'anno 2015 o per il versamento in unica soluzione dell'imposta stessa. La rata di saldo scade il 16 dicembre 2015.

Le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015, di seguito riportate, sono state approvate con delibera consiliare n. 3 del 30.03.2015 di seguito riportate.

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,4%
Immobili produttivi del gruppo catastale D	0,82%
Aree edificabili	0,76%
Altri fabbricati	0,96%
Abitazione e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria) concessa in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzata quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale (tale condizione deve essere comunicata all'ufficio tributi ove non precedentemente comunicata allo stesso)	0,66%
Terreni agricoli	0,60%
Detrazione d'imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

La detrazione d'imposta di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli ERP. A queste fattispecie non si applica l'aliquota per abitazione principale. Dal 2014 non è più operante la maggiorazione di detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni di età.

Chi deve pagare - Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, nonché di terreni non coltivati situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Quali immobili non pagano l'IMU - Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7.
- le unità immobiliari (cat. da A/2 ad A/7) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate, in quanto assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale IUC – componente IMU;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano locati;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, escluse le categorie A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al presente punto, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Si evidenzia che il terreno appartenente ad un soggetto "non agricoltore" non potrà godere dell'esenzione, anche qualora fosse effettivamente utilizzato per l'attività agricola da un coltivatore diretto o IAP che ne ha acquisito la disponibilità in ragione di un comodato o affitto.

Abitazione principale: L'art. 7 del regolamento I.U.C. – parte IMU – definisce le caratteristiche dell'abitazione principale.

Comune pagare -Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune: **B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1008857615, intestato a: "PAGAMENTO IMU". (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali).

Versamenti minimi - Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	3912	
Aree Fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (escluso Cat. D)	3918	
Terreni agricoli	3914	
Immobili di categoria D – INCREMENTO COMUNE (0,06%)	3930	
Immobili di categoria D – STATO (ad aliquota base) (0,76%)		3925

E' riservata allo Stato solo l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base.

MOLTIPLICATORI IMU

A) FABBRICATI

Al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per la categoria catastale C1.

B) TERRENI AGRICOLI

Al valore del reddito dominicale presente in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, si applica il moltiplicatore di 135.

ENTI NON COMMERCIALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 721, della Legge n. 147/2013 "Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art.9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento".

(I termini di cui all'art.9, comma 3, del D.Lgs 23 del 14.03.2011, sono i seguenti: 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposta).

RIDUZIONI PER FABBRICATI STORICI ED INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 5 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (L'art. 11 del regolamento IUC – componente IMU, disciplina le caratteristiche di fatiscenza).

DICHIARAZIONE IMU

Le denunce di variazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (Art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 convertito in legge n.64 del 06.06.2013). Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica. La mancata presentazione della denuncia, per situazioni che danno diritto a benefici e/o esenzioni, comporta la decadenza degli stessi.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221.

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IUC" - sottofunzione "CALCOLO IMU" - disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it).

Casoli, 27.05.2015



IL RESP. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. ssa Giuseppina VERNA